


ORIGINAL

URGENTE - SI NOTIFICHI  
ENTRO OGGI 10.4.2017

Avv. Gianni Piscione



Avv. Gianni Piscione  
Via Verrotti, Centro Espansione 2 int. 121  
65015 Montesilvano (PE)  
Tel. 085.4217207 - fax 085.4689490  
E-mail gianni.piscione@gmail.com  
P.e.c. giannipiscione@pec.it

## TAR ABRUZZO-L'AQUILA

### RICORSO

per Angelo VENTI, C.F. VNTNGL61B05E723F, residente a Luco dei Marsi in Località Petogna n. 15; GIOVANNI PARIS, C.F. PRSGNN61A02A515Q, residente a Luco dei Marsi in via Santa Maria 83; AMADORO ANTONIO, C.F. MDRNTN55E23E723F, residente a Luco dei Marsi in via Duca degli Abruzzi 247, tutti rappresentati e difesi per procure in calce al presente atto dall'avv. Gianni Piscione del Foro di Pescara (CF PSCGNN81P19A944O), elettivamente domiciliati presso la segreteria del TAR Abruzzo L'Aquila (comunicazioni via PEC al seguente indirizzo: giannipiscione@pec.it);

- ricorrenti -

### AVVERSO

COMUNE DI LUCO DEI MARSII (AQ), in persona del sindaco legale rappresentante *pro-tempore*;

- amministrazione resistente -

### PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA IN VIA CAUTELARE)

- 1) della Deliberazione di Giunta comunale n. 6 dell'11 gennaio 2017, avente ad oggetto "Programma integrato di intervento (art. 30-bis L.R. n. 18/83) - Atto di indirizzo", pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 24 gennaio 2017 all'8 febbraio 2017;
- 2) della Determinazione n. 30 del 14 febbraio 2017, avente ad oggetto "Individuazione del soggetto proponente del programma integrato di intervento (art. 30-bis L.R. n. 18/83) del Comune di Luco dei Marsi sull'area 'ex Consorzio Agrario'. Determinazione a contrattare ex articolo 192 D.Lgs.vo n. 267 del 2000 - art. 32 D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 - Approvazione schema lettera di bando; Indizione di gara mediante procedura aperta";
- 3) del Bando di gara per procedura aperta prot. 1845 del 28.02.2017;
- 4) di tutti gli altri presupposti, connessi e consequenziali.

\*\*\*

### PREMESSE

1. In data 11 gennaio 2017 la Giunta Comunale di Luco dei Marsi ha deliberato di approvare una proposta avente ad oggetto: *"Programma Integrato di Intervento (articolo 30-bis Legge Regionale 18/83)- atto di indirizzo"*.

L'organo esecutivo del Comune affermava di voler avviare l'iter approvativo di un Programma Integrato di Intervento per riqualificare l'area sita nel foglio 10 particelle catastali 507, 508, 509, 510 e 1327, di proprietà del Comune (c.d. Area dell'ex Consorzio Agrario), verificando eventuali proposte private che possano prevedere la costruzione di opere pubbliche attraverso un rapporto sinallagmatico che consente al privato stesso di sfruttare le aree comunali tramite il trasferimento di proprietà e conseguente utilizzazione edificatoria.

La Giunta sosteneva di rispettare il comma 2 dell'art. 30-bis della L.R. 18/1983, la quale espressamente prevede *"qualora gli interventi siano finalizzati alla nuova edificazione è comunque necessario che una parte dell'intervento previsto dal programma sia destinato al recupero o alla riconversione del patrimonio edilizio esistente"* poiché – a detta della medesima Giunta – si procederebbe alla riconversione del patrimonio edilizio esistente con l'abbattimento degli immobili destinati all'ammasso.

Affermava il Comune che *"con tale operazione intende, fronte della possibilità data al privato di costruire, nelle aree oggetto di intervento, fabbricati ad uso residenziale e commerciale, prevedere, come corrispettivo in favore del Comune, il versamento da parte del privato di una somma a titolo di acquisto delle aree ad un prezzo di mercato stabilito dagli uffici"*.

La Giunta incaricava il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di effettuare una fase di evidenza pubblica con predisposizione di apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio comunale per 60 giorni, al fine di procedere all'individuazione della figura del proponente del "Programma Integrato di Intervento", prevedendo l'aggiudicazione nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa che preveda non solo la verifica di quanto corrisponderà il privato a titolo di acquisto per l'area ma di prevedere, altresì, quali criteri minimi di valutazione dell'offerta:

- decoro e ornato urbanistico dell'intervento privato, con apposita valutazione dei progetti, almeno di ordine preliminare, da cantierare;
- adeguati requisiti tecnici-economici in ordine alla figura del proponente;
- idonee garanzie in ordine alla priorità degli interventi pubblici su quelli privati.



\*\*\*

2. Con Determinazione n. 30 del 14 febbraio 2017 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico determinava l'indizione di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 per individuare il soggetto proponente del "Programma Integrato di Intervento" per un importo complessivo a base di gara pari a € 899.203,44.

Veniva prevista la possibilità di presentare solamente offerte al rialzo.

\*\*\*

3. Il 28 febbraio 2017 veniva pubblicato il bando di gara prot. n. 1845, il quale precisa che *"attualmente le zone oggetto dell'intervento hanno destinazione parcheggio (zona V), servizi generali (zona F) e verde pubblico (zona L), ed ove l'operazione del programma integrato di intervento andrà a buon fine, si provvederà a procedere con la stessa procedura variante urbanistica per rendere le stesse zone di completamento B (I.F. 2 mc/mq).*

\*\*\*

### **PREMESSA SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI RICORRENTI**

I ricorrenti sono cittadini residenti nel Comune di Luco dei Marsi (Aq), residenti in aree prossime a quella interessata dall'atto di pianificazione urbanistica e di vendita di beni pubblici avviato dal Comune di Luco dei Marsi (volto a trasformare la destinazione urbanistica dell'area da zona servizi e verde pubblico a "edificabile" e a alienare al privato aggiudicatario l'area stessa).

L'eliminazione della suddetta zona destinata a verde e servizi, la sua trasformazione in zona edificabile, la sua privatizzazione, sono tutti elementi che comportano uno specifico *vulnus* alla loro sfera giuridica e alla loro qualità della vita.

Si consideri che essi vedrebbero scomparire un'area "a verde pubblico" e una destinata a "servizi generali", e le opere e gli spazi pubblici verrebbero sostituiti da edilizia privata intensiva (a massimo indice edificatorio previsto dal vigente P.R.G.), con impatti visivi e sul traffico non indifferenti e anche con la diminuzione del valore delle loro proprietà.

Inoltre, potrebbero realizzarsi il paradosso di vedere ridotte a vere e proprie *enclave* le due strutture pubbliche attualmente esistenti, ricomprese all'interno dell'area dell'ex Consorzio Agrario ("scuola materna" e "poliambulatorio").



## MOTIVI

**I) VIOLAZIONE DI LEGGE. ART. 12 CO. 2 LEGGE 127/1997 - LEGGE 24 DICEMBRE 1908 N. 783 - R.D 17 GIUGNO 1909 N. 454 - INCOMPETENZA: VIOLAZIONE ART. 42 T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N. 267/2000.**

Il tipo di procedimento prefigurato dalla Giunta del Comune resistente condurrà all'alienazione di importanti terreni e immobili di proprietà comunale e alla realizzazione di una non meglio definita "opera pubblica" (perché in nessun modo descritta nei provvedimenti impugnati), mediante una procedura illegittima, irrituale, abnorme.

Risulta, infatti, evidente, in primo luogo, la **violazione della normativa sulla alienazione di immobili di proprietà pubblica richiamata nel titolo.**

L'articolo 12, comma 2, della L. 127/1997 (cosiddetta *Bassanini bis*) prevede che i Comuni possano procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare mediante due modalità:

- o seguendo le disposizioni di cui alla L.24 dicembre 1908 n. 783 e al regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n. 454;


- ovvero in deroga a tale normativa: ma a tal fine è necessario che il Comune preliminarmente assicuri criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire valutare concorrenti proposte di acquisto, **da definire con regolamento dell'ente interessato.**

Insomma, o bisogna seguire le suddette risalenti norme legislative e regolamentari del 1908-1909 (L. 24 dicembre 1908 n. 783 e regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n. 454), oppure bisogna prima approvare **preliminarmente** un "regolamento delle alienazioni immobiliari" (di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, co. 2, lettera art. 42 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000) e poi alienare il bene seguendo le norme di tale regolamento.

Il Comune di Luco dei Marsi non ha osservato né l'una né l'altra modalità consentita dalla legge.

Ha invece escogitato una farraginoso e irrituale procedura in cui l'alienazione di beni immobili del Comune viene "celata" sotto le vesti della proposizione di un piano urbanistico secondario "integrato di intervento".





Insomma, si alienano importanti beni pubblici al privato, ma senza dirlo chiaramente: il privato acquirente appare formalmente come il proponente di un piano integrato di intervento, mentre in realtà è – prima ancora – l'aggiudicatario/compratore di terreni e beni pubblici dismessi e alienati dal Comune mediante una procedura irrituale e abnorme.

Risulta palese anche la violazione della competenza consiliare prevista dall'articolo 42 del Testo Unico Enti Locali: infatti tale disposizione prevede che il regolamento debba essere emanato dal Consiglio Comunale, che stabilisce quindi le regole per alienare i beni pubblici oggetto di dismissione.

La Giunta Comunale avrebbe dovuto prima proporre l'adozione del regolamento da parte del Consiglio Comunale; avrebbe dovuto attendere che l'organo elettivo approvasse il suddetto regolamento delle alienazioni immobiliari; e solo dopo avrebbe potuto alienare l'area dell'ex Consorzio agrario seguendo le norme del regolamento consiliare (e non certo mediante una farraginoso procedura che si conclude con la nascosta alienazione di beni pubblici occultata sotto un piano integrato di intervento, che ha tutt'altro scopo e finalità, e che non può costituire una procedura alternativa per dismettere beni pubblici).


Né costituisce una giustificazione la circostanza che l'alienazione dell'area di cui è causa sia stata prevista nel piano delle alienazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del D.L. n. 112/2008: l'inclusione nell'elenco approvato con il suddetto piano implica solo che i terreni siano divenuti "*patrimonio disponibile*" e quindi alienabile: ma l'alienazione deve poi avvenire nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, che sono state invece violate.

\*\*\*

## **II) VIOLAZIONE DI LEGGE. ARTICOLO 191 D.LGS. N. 50/2016. ARTICOLO 59 D.LGS. N. 50/2016.**

Il tipo di procedimento prefigurato dalla Giunta del Comune resistente è abnorme, irrituale e illegittimo anche da altro punto di vista, e con riferimento ad altra normativa settoriale.

La Giunta comunale afferma che l'Ente Locale avrà il vantaggio non solo di conseguire il prezzo pagato dall'acquirente dei beni comunali dismessi (artatamente configurato come proponente di un piano integrato di intervento ex articolo 30 bis L.R. 18/1983: *vedi motivo n. 1*), ma anche di vedere eseguiti non meglio precisate



"opere pubbliche": siamo quindi di fronte a una fattispecie in cui il Comune fa realizzare da una ditta privata un'opera pubblica, e quest'ultima riceve in cambio beni immobili di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.

Ma stando così le cose, il Comune avrebbe dovuto far ricorso al procedimento di cui all'articolo 191 del D.Lgs. n. 50/2016 (rubricato "Cessione di immobili in cambio di opere").

Il Comune è tenuto, in realtà, a realizzare l'opera pubblica mediante il ricorso a una delle procedure tipizzate di cui al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo caso, il Comune avrebbe prima dovuto alienare i beni immobili oggetto di dismissione e incamerare il prezzo, e successivamente indire una gara di appalto pagando con denaro l'appaltatore.

In alternativa, il Comune avrebbe potuto utilizzare la procedura di cui all'articolo 191 del Codice contratti. Ma il Comune non ha fatto né l'uno, né l'altro: ha utilizzato invece una procedura del tutto illegittima, irrituale e, come detto, abnorme.

Si rifletta anche sul fatto che in base all'abnorme procedura il Comune aggiudica l'incarico di realizzare un'indefinita "opera pubblica" che non ha descritto nemmeno in un "progetto di massima".

Appare pertanto evidente anche la violazione dell'art. 59 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (rubricato "Scelta delle procedure"), il quale dispone espressamente il divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori.

Nel caso di specie, invece, la ditta avrà l'incarico non solo di eseguire l'indefinita opera pubblica, ma anche di progettarela.

\*\*\*

### **III) VIOLAZIONE DI LEGGE. ARTICOLO 30-BIS L.R. ABRUZZO N. 18/1983. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ.**

Gli atti oggetto di impugnazione fanno confusione tra i concetti di "recupero" e "riconversione del patrimonio edilizio esistente" e il concetto di "abbattimento" dello stesso.

La norma di legge regionale relativa ai programmi integrati di intervento (art. 30-bis L.R. Abruzzo n. 18/1983) prevede espressamente che quando il programma integrato di intervento sia finalizzato alla nuova edificazione è necessario che una



parte dell'intervento previsto dal programma sia destinato al recupero o alla riconversione del patrimonio edilizio esistente.

I concetti di *recupero* e *riconversione* sono chiari: essi presuppongono in ogni caso la conservazione del patrimonio edilizio esistente.

Nel caso di specie invece, si prevede contraddittoriamente che tale riconversione del patrimonio edilizio coincida con... l'abbattimento degli immobili stessi (già destinati all'ammasso delle derrate agricole).

È di tutta evidenza che **l'abbattimento di un immobile non può coincidere con il recupero, né con la riconversione dello stesso.**

Sia il recupero, sia la riconversione sono infatti interventi volti a "*conservare l'organismo edilizio*" e ad assicurarne la funzionalità mediante ripristino dell'originaria destinazione, ovvero mediante l'assegnazione di una nuova destinazione d'uso.

Ma in ogni caso l'immobile esistente deve essere recuperato e/o riconvertito, permanendo nella sua struttura .

L'abbattimento dell'immobile non può in nessun caso coincidere con il suo recupero o con la sua riconversione.

Pertanto, gli atti impugnati non prevedono affatto in modo chiaro che a seguito dell'abbattimento degli immobili destinati all'ammasso debba essere poi realizzato un nuovo immobile ad uso pubblico laddove vi era l'immobile abbattuto dell'ex Consorzio Agrario.

Anzi, questa ipotesi sembra francamente impossibile, poiché è prevista la cessione al privato proponente delle aree già pubbliche ove insistono i suddetti immobili: come potrà realizzarsi un'opera pubblica su un'area divenuta privata?

Si lamenta pertanto la violazione dell'art. 30-bis Legge Regionale n. 18/1983 e l'eccesso di potere per contraddittorietà.

\*\*\*

#### **IV) VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI CHE IMPONGONO LA V.A.S.- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - ART. 6 E ARTT. DA 11 A 18 DEL D.LGS. N. 152/2006.**

L'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), impone la c.d. V.A.S. nel caso delle varianti al P.R.G.: "*la valutazione*



*ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale".*

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere necessaria l'effettuazione di tale procedura nel caso di "piani urbanistici", da svolgersi secondo l'iter delineato dagli artt. 11 e seguenti del medesimo D.Lgs. n. 152/2006.

Poiché i provvedimenti impugnati costituiscono l'avvio dell'iter di approvazione di un Piano attuativo denominato "*Programma integrato d'intervento*" (ex art. 30-bis L.R. Abruzzo n. 18/1983), che comporta la variante della destinazione urbanistica delineata dal P.R.G. dell'area dell'ex Consorzio Agrario oggetto di alienazione (da verde e servizi a zona "B" edificabile), l'Amministrazione avrebbe dovuto obbligatoriamente avviare la procedura di V.A.S. in base al suddetto art. 6 del D.lgs. n. 152/2006, seguendo l'iter delineato dagli artt. 11 e ss. di tale decreto.

Si denuncia la violazione delle predette norme.

\*\*\*

#### **V) ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETÀ, ASSENZA DI PUBBLICO INTERESSE, VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 30-BIS L.R. 18/1983)**

L'art. 30-bis L.R. n. 18/1983 presuppone chiaramente che il soggetto che propone il programma integrato di intervento ("*proponente*") sia anche proprietario dell'area.


Nel caso di specie, tale coincidenza manca: il Comune di Luco dei Marsi è proprietario di un'importante vasta area pubblica con destinazione a servizi pubblici, e su di essa insistono immobili sempre di proprietà pubblica. Al contrario, allo stato, il privato proponente non è proprietario di alcuna area.

A seguito della realizzazione dell'abnorme procedura prevista dagli atti impugnati, esso Comune verrà privato completamente dell'area, unitamente alla collettività di riferimento, senza che ciò rechi alcun beneficio all'interesse pubblico e collettivo.

Se prima dell'intervento il Comune e la collettività erano proprietari dell'area, dopo l'intervento essi vengono privati di importanti spazi pubblici siti nel centro del paese, e destinati ad uso collettivo, per una somma da giudicarsi irrisoria.

Né si può ritenere che l'interesse pubblico sia nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione dato che le stesse sono sempre dovute da parte del privato che realizza una qualsiasi forma di edificazione e urbanizzazione: non si tratta pertanto





di una qualcosa che possa essere considerato come rilevante o "aggiuntivo" dal punto dell'interesse pubblico.

\*\*\*

**VI) VIOLAZIONE DELL'ART. 30-BIS LR 18/1983 SOTTO ALTRO PROFILO. ART. 58 D.L. 112/2008. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

L'Amministrazione comunale ha errato completamente la procedura, poiché avrebbe dovuto prima porre in essere e completare una procedura di variazione urbanistica dell'area, da zona servizi e verde a zona edificabile e di completamento (B), e solo dopo avrebbe potuto indire la suddetta procedura.

In modo del tutto irrazionale, invece, la Giunta e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico hanno stabilito prima di indire la gara, di far presentare offerte, di effettuare l'aggiudicazione, e solo dopo di effettuare la Variante urbanistica.

Ma risulta evidente la completa illegittimità e irrazionalità di una tale procedura: **la Giunta non può vincolare il Consiglio comunale ad adottare una ipotetica Variante urbanistica, ne può dare per scontato che il Consiglio comunale procederà senz'altro alla variazione urbanistica proposta.**

Ancora peggio: non si può indire una gara per alienare beni pubblici che ancora hanno destinazione pubblica senza variare prima la destinazione urbanistica e, soprattutto, presupponendo che tale *Variante* sarà certamente approvata dalla Regione in futuro.

E' evidente che l'Amministrazione sta cercando di eludere la normativa.

A seguito della sentenza n. 340/2009 della Corte Costituzionale l'inserimento di un immobile del Comune nel Piano delle Alienazioni Immobiliari non produce alcun effetto di variante automatica.

L'art. 58 del d.l. n. 112/2008 oggetto della dichiarazione parziale di incostituzionalità, prevedeva inizialmente che i comuni potessero individuare, in un "*piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*", i beni immobili ricadenti nel loro territorio che, non essendo strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, potevano essere valorizzati o dismessi (primo comma dell'art. 58).

Al secondo comma dell'art. 58 si prevedeva che l'inserimento nel piano comportava due ordini di conseguenze: (1) la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile; (2) la definizione della loro nuova destinazione urbanistica, con effetto di variante automatica.



Solo la prima parte del secondo comma è sopravvissuta alla pronuncia della Corte, mentre è stata travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità la seconda parte, ovvero la previsione iniziale che *"la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale"* ed ancora che la variante *"in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni"*.

Di conseguenza, mentre resta salvo l'effetto della delibera di approvazione del piano di riclassificazione dei beni come beni del patrimonio disponibile (ma questo è un aspetto irrilevante ai fini del presente giudizio), l'effettiva variazione della destinazione urbanistica secondo le indicazioni del piano delle alienazioni potrà realizzarsi solo seguendo le ordinarie procedure di variante, che non sono state mai perfezionate nel caso in esame.


Risulta pertanto evidente che una volta terminata la procedura non sarà possibile stipulare il contratto di alienazione/vendita dei beni immobili dismessi, perché la vendita risulta in contrasto con la destinazione urbanistica dell'area: infatti l'acquirente non può comprare a fini edificatori un'area destinata a servizi e verde, e che potrebbe restare tale, qualora il Consiglio comunale ovvero la Regione decidano di non effettuare la modifica urbanistica che ha in mente la Giunta.

Né si può pensare che la Giunta possa vincolare il Consiglio comunale e tantomeno la Regione ad approvare obbligatoriamente tale variante urbanistica.

Vi è quindi anche la concreta possibilità che il privato aggiudicatario agisca in via risarcitoria nei confronti del Comune per non aver potuto realizzare il lucroso intervento edificatorio progettato.

Siamo, insomma, di fronte a un caso di impossibilità giuridica dell'oggetto del contratto. Una volta che la procedura ad evidenza pubblica sarà terminata, non si potrà dare corso agli atti contrattuali susseguenti.

Cfr. Cass. Civile, Sez. III, 10/07/2008, n. 18886: "È nullo, per impossibilità giuridica dell'oggetto il contratto di locazione (o di affitto di azienda) relativo a beni che per essere situati in una particolare zona urbanistica possono avere solo una certa destinazione e non altra (nella specie un immobile, in area agricola con vincolo di rispetto cimiteriale, era stato locato per essere destinato a supermercato e divieto per il conduttore di qualsiasi modifica. In applicazione del



riferito principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto la nullità di un tale contratto)".

\*\*\*

#### **VII) VIOLAZIONE D.M. 1444/1968**

Gli atti nulla chiariscono in ordine all'impatto della procedura di variazione urbanistica di detta area sugli standard previsti dal vigente PRG; certo, la previsione di andare poi a realizzare *fabbricati ad uso residenziale e commerciale* testimonia come ci sia intenzione di andare ad incidere sulla densità edilizia e sugli standard urbanistici, con un impatto certamente negativo su altre aree del paese, che dovrebbero teoricamente transitare alle destinazioni che oggi contraddistinguono l'area dell'ex Consorzio agrario. Inoltre, allo stato, l'area di cui trattasi è l'unica area pubblica che potrebbe essere utilizzata per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, questione molto avvertita dalla popolazione tutta in ragione dei bassissimi indici di vulnerabilità sismica propri della struttura attualmente in uso per la popolazione scolastica.

\*\*\*

#### **VIII) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ.**

Vi è palese difformità tra lo *Schema di bando* approvato con la Determinazione 30 del 14 febbraio 2017 e il *Bando* pubblicato il 28 febbraio 2017, prot. 1845 (che doveva invece ricalcare fedelmente lo *Schema di bando*).

\*\*\*

#### **IX) VIOLAZIONE ART. 95 D. LGS. 50/2016**

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2017 prevede un'illegittima commistione tra i *Criteri di selezione delle offerte* e i *Requisiti di partecipazione*, ciò in contrasto con quanto reiteratamente ribadito dall'AVCP e dall'ANAC e stabilito dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.

\*\*\*

#### **X) VIOLAZIONE ART. 192 D.LGS. 267/2000**

Lo *Schema di bando* approvato con Determinazione 30 del 14 febbraio 2017 omette di indicare i *Criteri di selezione dell'offerta* e quelli dell'importo a *Base d'asta*.

\*\*\*

#### **XI) VIOLAZIONE ART. 59 D.LGS. 50/2016**



Sempre la Determinazione 30 del 14 febbraio 2017 prevede "Offerte esclusivamente a rialzo" e richiama l'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016: ma tale norma vieta invece le offerte al rialzo.

\*\*\*

### SULL'ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge da quanto detto sopra.

Anche il *periculum in mora* è evidente.

Infatti, per il giorno 8 maggio 2017 è prevista la seduta della Commissione, e vi dovrebbe essere l'aggiudicazione provvisoria.

A seguito di tale evento si produrrà in capo alla ditta aggiudicataria una posizione di affidamento, e il Comune e la collettività saranno esposti a pretese risarcitorie.

Inoltre, il rischio che i beni pubblici, la cui conservazione è in capo alla collettività di Luco dei Marsi, vengano alienati con modalità surrettizie e sviati dalla loro destinazione eminentemente sociale, concreta l'interesse oppositivo degli attuali ricorrenti, cittadini di quel centro, legati da stabile e significativo collegamento di interessi con la zona di cui si tratta.

La decisione di merito potrebbe intervenire quando è ormai troppo tardi.

È quindi necessario un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Tanto premesso, si formulano le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito annullare i provvedimenti impugnati, previa sospensione dell'efficacia dei medesimi, in via cautelare.

Con vittoria di spese e compensi.

Ai fini istruttori, si allegano al presente atto i documenti suindicati e si fa istanza affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia ordinare al Comune di Luco dei Marsi l'esibizione di tutta la documentazione richiesta.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente ricorso è pari ad euro 650,00.

Montesilvano-L'Aquila, 8 aprile 2017.

Avv. Gianni Piscione



## PROCURA DIFENSIVA SPECIALE

Io sottoscritto **ANGELO VENTI** delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio davanti al TAR Abruzzo-L'Aquila contro il Comune di Luco dei Marsi (Aq), in ogni suo stato e grado, l'avv. Gianni Piscione, del Foro di Pescara, con conferimento di ogni facoltà di legge necessaria al buon fine dell'incarico, inclusa quella di transigere, proporre motivi aggiunti, impugnazioni incidentali, rinunciare agli atti, nominare altri difensori, farsi sostituire, eleggere diversi domicili, anche in sostituzione di quello qui indicato. Eleggo domicilio presso LA SEGRETERIA DEL TAR  
ABRUZZO-L'AQUILA.

ANGELO VENTI


E' autentica

avv. Gianni Piscione

**PROCURA DIFENSIVA SPECIALE**

lo sottoscritto **GIOVANNI PARIS** delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio davanti al TAR Abruzzo-L'Aquila contro il Comune di Luco dei Marsi (Aq), in ogni suo stato e grado, l'avv. Gianni Piscione, del Foro di Pescara, con conferimento di ogni facoltà di legge necessaria al buon fine dell'incarico, inclusa quella di transigere, proporre motivi aggiunti, impugnazioni incidentali, rinunciare agli atti, nominare altri difensori, farsi sostituire, eleggere diversi domicili, anche in sostituzione di quello qui indicato. Eleggo domicilio presso LA SEGRETERIA DEL TAR  
ABRUZZO-L'AQUILA.

GIOVANNI PARIS



E' autentica

avv. Gianni Piscione



## PROCURA DIFENSIVA SPECIALE

Io sottoscritto **ANTONIO AMADORO** delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio davanti al TAR Abruzzo-L'Aquila contro il Comune di Luco dei Marsi (Aq), in ogni suo stato e grado, l'avv. Gianni Piscione, del Foro di Pescara, con conferimento di ogni facoltà di legge necessaria al buon fine dell'incarico, inclusa quella di transigere, proporre motivi aggiunti, impugnazioni incidentali, rinunciare agli atti, nominare altri difensori, farsi sostituire, eleggere diversi domicili, anche in sostituzione di quello qui indicato. Eleggo domicilio presso *LA SEGRETERIA DEL TAR ABRUZZO-L'AQUILA.*



ANTONIO AMADORO

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Antonio Amadoro".

E' autentica


avv. Gianni Piscione

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Gianni Piscione".

Relazione di notificazione

A istanza dell'avv. Gianni Piscione, difensore dei ricorrenti Angelo Venti, Giovanni Paris, Antonio Amadoro, io Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Avezzano ho notificato copia conforme del suesteso ricorso al Comune di Luco dei Marsi (Aq), in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Duca degli Abruzzi 1, 67056 Luco dei Marsi (Aq), e ciò ho fatto spedendo la suddetta copia conforme a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. N° 76668,315 341-1

AVEZZANO 10 APR. 2017





2307

CHRON. \_\_\_\_\_  
DIRITTI € 3,84  
TRASF. € \_\_\_\_\_

TOTALE € \_\_\_\_\_  
10% € \_\_\_\_\_

TOTALE € \_\_\_\_\_  
POSTALI € 7,98

TOTALE € 11,82

RICEVUTO  
10 APR. 2017  
PAGATO